



Edizione di Treviso
n° 3 – 31 Marzo 2009

Sommario

1) AMMORTIZZATORI IN DEROGA	2
2) CONVALIDA DIMISSIONI LAVORATRICE MADRE	6
3) ANNO 2009 : ATTIVITÀ DI VIGILANZA E LINEE DI INTERVENTO DELL'INPS	7
4) SOPPRESSIONE DEL LIBRO SOCI PER LE S.R.L.: INAPPLICABILITÀ ALLE COOPERATIVE	9
5) LA DETRAZIONE DELL'IVA RELATIVA AI TELEFONI CELLULARI E LA COMPILAZIONE DEL MOD. IVA 2009	10
6) LE NOVITÀ DEL DECRETO "INCENTIVI"	10
7) LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO MILLEPROROGHE	12
8) RINVIAZIO IL DEPOSITO IN FORMATO "XBRL"	14
9) CONTRIBUTO DI REVISIONE PER IL BIENNIO 2009-2010	14
10) RINNOVO CONVENZION SIAE	15
11) VARIE	16
12) VARIE DI LAVORO	17
13) SCADENZARIO MESE DI APRILE 2009	19
AII. TASSO APPLICABILE AI PRESTITI SOCIALI (da persone fisiche)	22
AII. FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI. ASSEGNAZIONE ALLE PROVINCE DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE ANCHE PER GLI INSERIMENTI LAVORATIVI DELLE COOPERATIVE SOCIALI	23
AII. APPROFONDIMENTO SUL D.Lgs 231/01: L'ORGANISMO DI VIGILANZA NELLE SOCIETÀ	24
AII. PERDITA DELLA QUALIFICA DI COOP. A MUTUALITÀ PREVALENTE: IL BILANCIO STRAORDINARIO	25

Pubblicazione aperiodica e gratuita, ai sensi della L. 62/01.

Bilanci e Preventivi tra crisi e speranze

Tempo di bilanci e di preventivi per le cooperative e anche per la Federazione di Treviso. Non presentiamo qui fatturati e costi, crediti e debiti. L'efficacia dell'azione della nostra Organizzazione si misura, più che sui conti, sulle cose fatte e su quelle messe in cantiere per quest'anno e per i prossimi.

Per quanto riguarda i settori l'attività è stata molto intensa soprattutto nel comparto agro alimentare e della cooperazione sociale.

La congiuntura economica e i mercati in continuo cambiamento costringono le realtà agro alimentari a pensarsi in permanente ri-organizzazione ma anche ad operare sempre di più in una logica di filiera. In questo clima il 2008 è partito tra le luci e le ombre del Piano di Sviluppo Rurale che ci ha visto parte attiva nella interpretazione ed applicazione delle misure alle nostre cooperative. Nell'ambito vitivinicolo sono state frequenti le riunioni di approfondimento e confronto. Con intelligenza e pragmatismo sono state affrontate questioni che impegnano il futuro delle nostre Cantine. Ricordo in particolare l'accordo con le industrie imbottigliatrici sul Prosecco e il lungo iter per il riconoscimento della Riserva del Nome a questo vino. Nel lattiero caseario è continuata la partecipazione e la progettazione nel Distretto Veneto Lattiero Caseario e un impegno costante a creare reti di collaborazione più stretta tra le nostre Latterie.

Per quanto riguarda la cooperazione sociale, l'anno 2008 è stato quello del consolidamento di Federsolidarietà Treviso a cui aderiscono più di cinquanta cooperative sociali. Tante le questioni affrontate: tra tutte il Convegno di febbraio nel quale ai molti funzionari e responsabili delle aree socio assistenziali dei Comuni e delle USL è stata ribadita l'importanza delle norme sul convenzionamento diretto previste della Legge Regionale nr. 23/06. A fine anno, invece, si è deciso l'avvio di un'importante ricerca sulla cooperazione sociale trevigiana commissionata all'Università di Trento: un modo per il settore per darsi un'identità precisa e uno strumento per progettare insieme il futuro.

La Federazione ha seguito anche l'attività degli altri settori: produzione lavoro, consumo ed edilizia abitativa su tutti. Qui la volontà è quella di consolidare le cooperative e farne nascere, se possibile, di nuove.

Per sostenere la crescita e lo sviluppo delle proprie associate la Federazione ha rafforzato i propri servizi tradizionali e ne ha creati di nuovi e moderni: il nuovo sito internet, un servizio a sportello per la consulenza e assistenza in materia ambientale e di sicurezza nel lavoro, una convenzione con un giurista del lavoro con il quale sono stati realizzati sei seminari di approfondimento, numerose sessioni di corsi di formazione in collaborazione con Irecoop, l'assistenza in agricoltura attraverso il CAA Confcooperative.

Anche la progettazione è continuata: ci piace ricordare il successo del progetto ITACA con il quale siamo andati a diffondere l'educazione cooperativa nelle scuole e a creare cooperative scolastiche e i bandi "inclusione" che hanno permesso di mettere in rete esperienze di molte cooperative.

Della Festa abbiamo già parlato. Cade in un momento particolare, difficile. Ma deve essere vista anche come un segnale che la cooperazione in provincia è presente e vitale e continua, da novant'anni, a dare risposte ad un territorio in continuo cambiamento.

1) AMMORTIZZATORI IN DEROGA

Cerchiamo di analizzare la situazione degli ammortizzatori in deroga dopo la conversione in legge (n. 2/2009) del DI 185/1008 e la firma dell'accordo tra Stato e Regioni del 12-2-2009. Si tratta di una sintesi provvisoria in attesa degli sviluppi del quadro normativo.

La Legge 2/2009

Il DI 185, come modificato in sede di conversione è un provvedimento piuttosto complesso, non lineare e di non facile lettura.

Lo esaminiamo seguendone, in linea di massima, l'ordine.

1. La disoccupazione in deroga per lavoratori dipendenti (compresi apprendisti)

L'articolo 19 (comma 1) della Legge 2 prevede i seguenti ammortizzatori in deroga a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese escluse:

- Disoccupazione ordinaria non agricola
- Disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti
- Disoccupazione ordinaria per apprendisti

Nei primi due casi le condizioni di accesso sono le seguenti:

- **Sospensione per crisi aziendali o occupazionali**
- **Possesso dei requisiti previsti alla vigente legislazione**
 - per la Ds ordinaria (articolo 19 Rdl 636/1939) si tratta di un'anzianità assicurativa di 2 anni e 1 anno di contribuzione nel biennio precedente
 - per la Ds a requisiti ridotti (articolo 7 DI 86/1988) si tratta di almeno 78 giornate lavorative
- Intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del Dlgs 276/2003 (si tratta dei fondi specifici per i lavoratori "sommministrati")
- Durata massima del trattamento 90 giornate
- Non applicazione
 - a) ai dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale
 - b) nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate
 - c) contratti di lavoro a tempo parziale verticale.

Per gli apprendisti (si ritiene per tutte le tipologie) la concessione dell'indennità

- E' prevista sia in caso di sospensione che di licenziamento (si può supporre per riduzione di personale)
- Richiede l'integrazione almeno del 20% da parte degli enti bilaterali
- E' pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali
- Ha durata massima di 90 giornate per l'intera durata del contratto di apprendistato
- Richiede che gli stessi siano stati assunti alla data di entrata in vigore del decreto (29-11-2008) e abbiano almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata

Un primo problema che si pone è quello dei destinatari. Tutti i commenti comparsi in queste settimane li hanno individuati, correttamente, nella generalità dei lavoratori non coperti da cig. Non essendo previste esplicite esclusioni per i settori che non versano il contributo ds, ci sembra corretto che siano ricompresi anche i soci delle cooperative ex Dpr 602/1970. Ma questa interpretazione non è ancora stata confermata dal Ministero competente.

Affrontiamo esplicitamente questo tema in quanto il dubbio di una esclusione può sorgere: per queste categorie di lavoratori infatti non è dovuto il contributo contro la disoccupazione, mentre appunto lo strumento dell'indennità di disoccupazione è stata scelta per intervenire sulle sospensioni.

Soltanto nei primi due casi la condizione della integrazione da parte di un ente bilaterale è sospesa fino all'entrata in vigore di un decreto ministeriale (comma 3) che definirà le modalità applicative.

A onor del vero il comma 7 prevede che gli enti bilaterali eroghino la quota a loro carico "fino a concorrenza delle risorse disponibili".

In merito alla durata di questi ammortizzatori si può notare che nel caso degli apprendisti è prevista un periodo sperimentale di 3 anni (2009/2011), nei primi due casi questo termine non è indicato chiaramente. Si può però dedurre dal fatto che la copertura finanziaria è prevista per lo stesso periodo (per il 2012 lo stanziamento è modesto e potrebbe coprire gli inevitabili trascinamenti).

In tutte e tre i casi il datore di lavoro deve comunicare al centro per l'impiego e alla sede Inps la sospensione, le motivazioni e allegare l'elenco dei lavoratori interessati (comma 1bis).

Ad oggi non risulta predisposta una specifica modulistica. La legge non prevede i tempi per la comunicazione, ma si consiglia la massima tempestività (si possono prendere a riferimento i 5 giorni previsti per le comunicazioni obbligatorie).

Per beneficiare del trattamento, i lavoratori, all'atto della presentazione della domanda, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a partecipare a un percorso di riqualificazione professionale. Ai sensi del successivo comma 10 questa è una condizione per accedere a tutti gli ammortizzatori sociali.

Questo comma ci fornisce anche una informazione interessante per comprendere l'intreccio normativo: l'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle lettere da a) a c) del comma 1.

Questo fa pensare che gli ammortizzatori di cui alla legge 2 non solo si sommino a quelli definiti dall'accordo Stato-Regioni, ma siano condizione per poter accedere ai secondi.

Vista poi l'incertezza sui tempi di concreto avvio degli ammortizzatori in deroga, questa potrebbe un utile anticipo nei tempi di erogazione.

A nostro avviso le imprese che hanno difficoltà occupazionali, e che non hanno accesso agli ammortizzatori ordinari, possono quindi avviare la procedura. Anzi è forse opportuno aviarla prima della pubblicazione del Dm e dell'entrata in vigore dell'obbligo di integrazione da parte degli enti bilaterali.

A fronte di sospensioni dal lavoro che non possono essere rimandate è forse utile avviare le procedure per anticipare i tempi e soprattutto per "verificare" le risposte degli enti preposti. In questo modo si dovrebbe anche rendere evidente ai lavoratori l'impegno per trovare soluzioni concrete.

In questa fase la sospensione dei lavoratori non richiede una consultazione sindacale. Probabilmente però sarà necessaria per utilizzare gli ammortizzatori in deroga gestiti dalle regioni.

Può quindi essere opportuno attivare una procedura di consultazione sindacale che porti a stabilire i criteri per individuare il personale da sospendere e le modalità operative (eventuale rotazione e anticipo del trattamento ecc.).

A questo punto sarà possibile sospendere effettivamente i lavoratori effettuando contemporaneamente le comunicazioni al centro per l'impiego e all'Inps.

La domanda di disoccupazione deve essere presentata direttamente dai lavoratori interessati.

Esauroto questo ammortizzatore dovrebbe essere possibile accedere a quelli in deroga che saranno gestiti dalle Regioni e in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con mobilità di cui al successivo punto 3.

Su questo punto si può fare una ulteriore osservazione: l'ammortizzatore individuato è la disoccupazione che però è utilizzato soprattutto per dare copertura a sospensioni. Si tratta di un modello che ad oggi risulta utilizzato soprattutto nel settore dell'artigianato e del commercio.

2. La disoccupazione in deroga per i collaboratori

Il comma 2 prevede, sempre per il triennio 2009/2011, l'erogazione di una indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi che cessano nei soli casi di fine lavoro.

In questo caso le condizioni poste sono molte. I collaboratori devono:

- Essere iscritti in modo esclusivo alla gestione separata
- Operare in regime di mono committenza
- Avere conseguito nell'anno precedente un reddito complessivo superiore a 5.000 euro è inferiore al minimale di legge (per il 2008 pari a 13.809 euro)
- Avere, sempre nell'anno precedente, un accreditamento alla gestione separata compreso tra 3 e 10 mesi

Il testo di legge è comunque poco chiaro, sembra che anche l'Ufficio studi del Senato lo abbia ritenuto incomprensibile, e quindi su questi punti è ancor più necessario attendere chiarimenti.

Chi ha questi requisiti otterrà un'indennità pari al 10% del reddito percepito nell'anno precedente. Anche in questo caso il lavoratore deve rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a partecipare a un percorso di riqualificazione professionale.

3. Mobilità in deroga

Il comma 10bis, che riassumiamo a questo punto per razionalità, prevede la possibilità di erogare un trattamento equivalente all'indennità di mobilità ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 223/1991.

L'indennità è dovuta nel limite delle risorse stanziate per gli ammortizzatori in deroga.

In questo caso non spetta l'indennità di disoccupazione e la contribuzione figurativa è garantita con le modalità previste dall'articolo 19, primo comma, del Rdl 636/1939 in materia di disoccupazione.

4. Il decreto applicativo

Come si accennava sopra è prevista l'emanaione di un Dm, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge 2, che definirà le modalità applicative delle norme appena approvate, le modalità di comunicazione dei dati all'Inps e il monitoraggio degli interventi.

5. Il ruolo dei fondi interprofessionali

Il comma 7 prevede anche un ruolo per i fondi interprofessionali che possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali anche di sostegno al reddito per l'anno 2009, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

Secondo alcuni il "possono" sarebbe destinato a diventare un "devono".

Su questo aspetto insiste anche l'accordo tra Stato e Regioni.

Tanto per aumentare la confusione, il comma 7bis ha previsto per i datori di lavoro che passano da un fondo interprofessionale a un altro il trasferimento al nuovo fondo dei contributi versati.

Il trasferimento è pari al 70% del totale versato, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato dal datore di lavoro interessato per finanziare propri piani formativi. E' però previsto un limite minimo di 3.000 euro al di sotto del quale l'operazione non avviene.

6. Proroga ammortizzatori sociali per specifici settori

Come ormai avviene da molti i anni, sono stati prorogati (fino al 31-12-2009) trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese dei seguenti settori (comma 11):

- attività commerciali con più di 50 dipendenti,
- agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti,
- imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

7. Iscrizione nelle liste di mobilità di lavoratori licenziati per riduzione di personale

La possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità è stata prorogata al 31-12-2009 (comma 13).

8. Estensione dei contratti di solidarietà

Il comma 14 prevede che le aziende non rientranti nel campo di applicazione della Cigs possano stipulare, fino al 31-12-2009, contratti di solidarietà. Si tratta di un provvedimento prorogato di anno in anno ormai da molto tempo.

Si tratta di uno strumento per evitare riduzioni di personale ed è quindi conseguente all'apertura di una procedura di mobilità.

9. Provvedimenti vari

I trattamenti di cigs, mobilità e ds in essere possono essere prorogati con decreto ministeriale previa stipula di intese a livello istituzionale territoriale entro il 20-5-2009 recepite in accordi in sede governativa entro il 15-6-2009 (comma 9).

E' prevista una speciale integrazione al reddito (con relativa copertura figurativa e Anf) per i lavoratori temporanei in relazione alle giornate di mancato avvio al lavoro (comma 12).

L'accordo Stato Regioni del 12-2-2009

In questo contesto si inserisce l'accordo del 12-2-2009 che però fornisce ancora un quadro di larga massima per delineare un ulteriore pacchetto di ammortizzatori in deroga. Stando a quanto anticipato dalla Legge 2 si dovrebbe trattare di cassa integrazione e di mobilità.

L'accordo prevede ulteriori approfondimenti tecnici ai quali dovranno seguire altri passaggi che proviamo ad elencare rifacendoci all'esperienza degli anni precedenti:

- Stipula degli accordi tra Stato e Regioni per l'assegnazione delle risorse
- Stipula di accordi tra Regioni e parti sociali
- Approvazione della delibera regionale per la definizione dei criteri per la gestione degli ammortizzatori (previa concertazione con le parti sociali)
- Pubblicazione in GU del decreto interministeriale per la copertura di spesa.

Anche in questo caso esaminiamo l'accordo seguendone i punti che riguardano l'area lavoro e tralasciando gli aspetti, forse ancora più nebulosi degli altri, relativi alla formazione e alle procedure di riassetto dei bilanci regionali.

Come ormai noto, per il biennio 2009/2010 vengono stanziati 8.000 milioni di euro per azioni di sostegno al reddito e di politica attiva del lavoro.

Una quota degli stanziamenti statali deriva dalla Legge 2/2009 e quindi bisognerà comprendere come questo influirà sull'operatività di quel provvedimento.

Nonostante le resistenze, la quota regionale deriva dall'utilizzo del Fondo sociale europeo. Questa scelta, unita all'ipotesi di messa in campo delle risorse dei fondi interprofessionali, farà senz'altro calare drasticamente le risorse destinate alla formazione. Si può infatti ritenere che della quota regionale la parte preponderante sarà destinata al sostegno al reddito.

Il punto 2 dell'accordo delinea già alcune delle procedure che saranno adottate.

L'Inps erogherà il sostegno al reddito per la parte imputata ai fondi nazionali, con accantonamento della contribuzione figurativa, e invierà alle regioni l'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga (si ritiene per l'erogazione della quota di competenza).

Ovviamente per definire le procedure mancano ancora molti tasselli.

L'utilizzo del contributo a carico delle Regioni presenta alcuni passaggi delicati.

L'accordo prevede, tra l'altro, che si proceda all'esame delle disponibilità finanziarie delle Regioni non già impegnate giuridicamente e di altri impegni formalmente assunti secondo le rispettive leggi di contabilità.

Se da questo esame risulterà che la quota di intervento del FSE per ciascuna Regione non sia sufficiente a coprire la domanda di ammortizzatori in deroga nella Regione ovvero nel caso di tensioni ritenute eccessive sull'impiego del FSE, il Governo interverrà con una quota delle risorse nazionali previste dall'accordo.

Analogamente si procederà nel caso in cui per alcune regioni non vi fosse la piena possibilità di garantire gli impegni previsti dall'accordo.

Per converso le somme non utilizzate alla fine del 2010 potranno essere reimpiegate per l'ordinaria programmazione dalle Regioni dove si sono verificati gli avanzi.

Il punto 7 dell'intesa individua le linee di fondo per rendere fruibili i fondi (trattandosi di Fse si dovrà passare per le complicate procedure di rendicontazione previste dall'Ue) e per garantire i flussi finanziari.

Come si vede da questa breve sintesi l'accordo del 12 febbraio costituisce soltanto la prima, e forse non la più difficile, delle tappe per arrivare a poter finalmente erogare le integrazioni al reddito necessarie in questo momento di tensione occupazionale.

A riprova di quanto affermato possiamo richiamare i contenuti del punto 9: *sulla base di questa verifica congiunta sarà possibile accettare in via definitiva le risorse che le Regioni saranno effettivamente in grado di assicurare in relazione al perseguitamento dell'obiettivo di 2.650 milioni di euro.*

Un ulteriore elemento di incertezza è dato dalla valutazione sulla coerenza di questa manovra con le regole europee. Il punto 11, pur dando una risposta positiva, subordina l'operatività dell'accordo *ad una condivisione formale da parte della Commissione Europea dell'Accordo stesso*.

Gli ultimi punti in esame contengono alcuni impegni del Governo.

Il primo, circa l'esame delle questioni relative alla disciplina tributaria dei trattamenti corrisposti dalle Regioni o dagli enti locali ai fini dell'integrazione di quanto erogato dall'INPS ai sensi del presente Accordo, fa pensare a una qualche forma di defiscalizzazione che renderebbe più consistente l'intervento.

L'altro impegno riguarda la verifica del possibile utilizzo dei fondi interprofessionali per interventi di sostegno al reddito nell'ambito del sistema degli ammortizzatori in deroga. Si tratta di un tema già affrontato dalla Legge 2 e che desta qualche preoccupazione.

2) CONVALIDA DELLE DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE MADRE

Il Ministero del Lavoro con la nota circolare n. 2840 del 26 febbraio 2009 comunica l'istituzione di un modello di dichiarazione di convalida delle dimissioni delle lavoratrici madri denominato "dichiarazione della lavoratrice madre/lavoratore padre dimissionari".

Il Ministero del Lavoro:

- al fine di garantire uniformità nel comportamento del personale ispettivo, in relazione alla convalida delle dimissioni (articolo 55 del Testo Unico sulla tutela della maternità),
- e una maggiore efficacia al procedimento d'accertamento dell'autenticità della volontà della lavoratrice o del lavoratore dimissionari,

ha provveduto all'elaborazione di un modello di dichiarazione necessario per la convalida delle dimissioni che altrimenti sarebbero nulle.

La convalida delle dimissioni è una procedura espressamente prevista dalla legge (articolo 54 e 55 del D.Lgs n.151/2001), per dare efficacia alle dimissioni presentate dalle lavoratrici madri durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento cioè:

- dall'inizio della gravidanza
- fino al compimento del primo anno di età del bambino, anche in caso di adozione.

La stessa procedura dovrà essere osservata in caso di dimissioni del lavoratore padre che ha beneficiato del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs n. 151/2001.

La convalida delle dimissioni consiste in un colloquio diretto con la lavoratrice o il lavoratore dimissionario – al fine di accertare la spontaneità delle dimissioni convalidate – che, pertanto, deve presentarsi personalmente presso gli uffici della DPL e compilare il modulo di dichiarazione.

La dichiarazione, resa alla presenza del funzionario della DPL, contiene:

- una prima parte, che contiene informazione relative alle specifiche tutele riconosciute dalla legge (divieto di licenziamento, diritto di congedo anche anticipato, diritto a riposi e permessi, obbligo di convalida delle dimissioni),
- una seconda parte, che consiste in un questionario per analizzare la situazione personale della lavoratrice e le condizioni di lavoro che hanno fatto maturare la scelta delle dimissioni.

Al fine di evitare l'elusione del divieto di licenziamento, l'art. 55 del T.U. stabilisce che in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice madre o il lavoratore padre (che ha fruito del congedo di paternità) hanno diritto alle indennità per il caso di licenziamento.

Fondamentalmente si tratta (oltre che del trattamento di fine rapporto) dell'indennità di mancato preavviso; tale indennità, tuttavia, non è dovuta quando il datore di lavoro provi che il lavoratore abbia iniziato una nuova attività lavorativa dopo le dimissioni, senza intervallo di tempo.

Lo stesso vale anche per l'indennità di disoccupazione che, come ha riconosciuto l'INPS (circolare n. 128 del 5 luglio 2000), spetta alla lavoratrice madre che si è dimessa durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento.

Il divieto di licenziamento non opera in caso di:

- a) colpa grave da parte della lavoratrice (o del lavoratore) costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
- b) cessazione dell'attività dell'azienda cui la lavoratrice o il lavoratore sono addetti;
- c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice (o il lavoratore) sono stati assunti o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
- d) esito negativo della prova.

3) ANNO 2009 : ATTIVITÀ DI VIGILANZA E LINEE DI INTERVENTO DELL'INPS

In coerenza con la direttiva del Ministro Sacconi del 18.9.2008 e con le linee guida per la programmazione strategica dell'attività di vigilanza per il 2009, delineate dalla Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, si indicano le azioni di vigilanza attraverso le quali l'Istituto dovrà qualificare la propria funzione sociale di garante dei diritti previdenziali dei lavoratori e della regolarità di concorrenza fra i soggetti economici.

L'attuale sistema produttivo è investito, come è noto, da una profonda crisi economica che ha travalicato i confini nazionali, connotandosi come una emergenza mondiale.

Di tale situazione non si può non tener conto anche nell'ambito delle azioni da intraprendere nella vigilanza, le quali potrebbero se, non opportunamente indirizzate, aumentare il disagio e le difficoltà dei soggetti imprenditoriali.

Pertanto, gli interventi ispettivi dovranno essere qualificati da:

- accessi brevi, finalizzati a rendere percepibile sul territorio la presenza dell'organo di vigilanza, nonché a promuovere la legalità e ad incoraggiare l'emersione;
- accessi mirati, indirizzati sostanzialmente verso fenomeni di rilevante impatto economico – sociale, quali la lotta al lavoro nero e alla economia sommersa, la lotta alle prestazioni indebite conseguenti ad esempio

alla denuncia dei rapporti finti in agricoltura, la reale somministrazione fraudolenta di manodopera, la lotta all'utilizzo fraudolento di manodopera straniera;

- Interventi di tipo "informativo - preventionale", ad esempio per quelle situazioni dove una non perfetta conoscenza delle diverse opportunità contrattuali offerte dalla normativa vigente in generale e dalla legge Biagi in particolare, porta a ricorrere a forme contrattuali che male si attagliano alle specifiche esigenze lavorative.

Le principali aree di interesse su cui avviare l'azione 2009 degli interventi ispettivi sono date da:

1. AZIENDE ETNICHE.

Nel 2009 dovrà essere privilegiata l'azione di vigilanza nei confronti delle realtà economiche gestite da minoranze etniche o organizzate con l'impiego di lavoratori appartenenti alle citate minoranze.

2. SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA SENZA VERSAMENTI CONTRIBUTIVI.

Nella recente convenzione con l'agenzia delle Entrate è stato previsto che la stessa debba fornire all'Istituto le informazioni relative all'inizio e fine attività per i soggetti titolari di partita IVA. I controlli incrociati sono in corso e, a breve, sarà cura della Direzione Generale fornire periodicamente alle sedi elenchi di titolari di partita IVA di varia natura, che pur avendone teoricamente l'obbligo per il settore merceologico di appartenenza e per i livelli di fatturato, non risultino iscritti ad alcuna gestione previdenziale dell'INPS.

3. ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE.

Si è avuto modo di constatare che il contratto di associazione in partecipazione, qualora l'apporto dell'associato si concreti in una pura prestazione lavorativa, molto spesso si presta a illecite operazioni volte a dissimulare la sussistenza di rapporti di lavoro subordinati, al fine di evadere i correlati obblighi previdenziali.

4. EDILIZIA.

Dall'esame dei dati residenti negli archivi costituiti sulla base delle denunce E-Mens appare in forte crescita il fenomeno dell'impiego, nel settore dell'edilizia, della tipologia contrattuale del "part-time", che mal si concilia con la normale attività di questo settore. Dalle ispezioni finora effettuate, tale tipologia contrattuale appare utilizzata nella stragrande maggioranza dei casi per eludere la normativa sulla contribuzione.

5. AGRICOLTURA.

Deve continuare la vigilanza finalizzata al contrasto sempre più incisivo del fenomeno illegale finalizzato alla percezione indebita di prestazioni attraverso la simulazione di finti rapporti di lavoro in agricoltura, fenomeno che si accompagna, praticamente sempre, alla contestuale omissione contributiva.

Sarà inoltre effettuata una mirata campagna di controlli sulla regolarità dell'iscrizione e sulla relativa contribuzione dei lavoratori autonomi di tale settore, compresi quei soggetti che pur avendo beneficiato di aiuti regionali o comunitari per i quali è prevista l'obbligatorietà dell'iscrizione alle gestioni INPS, non risultino iscritti nella Gestione.

Nel 2007 e 2008 è stata avviata un'operazione che ha visto per la prima volta l'Istituto, attraverso gli ispettori, impegnato nella notifica degli addebiti delle ritenute sociali - effettuate a carico dei lavoratori dipendenti agricoli - nei confronti delle aziende che ne hanno omesso il consequenziale versamento.

6. SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA di MANODOPERA.

Gli appalti e i subappalti, sia nel settore privato che in quello pubblico, come è confermato dalle risultanze ispettive, sono talora caratterizzati da rilevanti fenomeni di somministrazione di manodopera illecita/fraudolenta, perpetrata da soggetti, solo in apparenza datori di lavoro, con il solo fine di eludere in tutto o in parte gli obblighi contributivi previdenziale ed assistenziali nei confronti dell'Istituto, e che coinvolgono in molti casi manodopera extracomunitaria, anche priva di permesso di soggiorno.

7. SOCIETÀ COOPERATIVE.

L'azione ispettiva per tali aziende sarà finalizzata alla verifica della corretta applicazione dei contratti collettivi da parte delle cooperative, nonché al contrasto di fenomeni elusivi degli obblighi contributivi e retributivi anche attraverso l'esame delle disposizioni di carattere lavoristico contenute nei regolamenti, in quanto la non osservanza della disciplina vigente determina una distorsione della concorrenza che compromette seriamente la capacità delle cooperative "sane" di rispondere alle sfide del mercato e di creare opportunità occupazionali.

8. ATTIVITA' STAGIONALI.

Nel 2009 dovrà proseguire l'attività di contrasto del lavoro nero, particolarmente diffuso nei pubblici esercizi in genere e, in particolare nelle aziende a carattere stagionale, che, per il fatto di svolgere in alcuni periodi picchi intensi di attività, sono spesso indotte a violare le norme in materia di assunzione e regolarizzazione dei dipendenti.

9. SCOPERTURE GESTIONE SEPARATA EX L. 335/95.

Il controllo sulla regolarità dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali sui soggetti contribuenti che occupano lavoratori ai sensi dell'art. 2, comma 26 della legge n. 335/95 avrà valenza prioritaria per la sua portata sociale nonché economica.

E' da tener presente che, infatti, in questa tipologia di evasione contributiva, il lavoratore si vede privato dell'unica tutela previdenziale in atto.

La rilevazione delle scoperture contributive delle aziende della "Gestione Separata" e l'elaborazione delle liste dei soggetti da visitare sarà realizzata dalla Direzione Generale che individuerà tra le aziende completamente scoperte, prioritariamente, quelle che eccedono per l'entità della scopertura e numero di parasubordinati. Le liste, inoltre, saranno raggruppate per ambito territoriale in modo da rendere agevole la gestione dell'attività di accertamento da parte delle sedi.

10. CLINICHE PRIVATE, CENTRI FISIOTERAPICI E CENTRI VETERINARI.

In tali settori dovrà essere verificata la vera natura dei rapporti di lavoro, che spesso vengono inquadrati nella fattispecie del "lavoro autonomo" o "parasubordinato", verificando se presentino tutte le caratteristiche di quello subordinato.

4) SOPPRESSIONE DEL LIBRO SOCI PER LE S.R.L.: INAPPLICABILITÀ ALLE COOPERATIVE

Il decreto legge n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009 (cd. decreto anticrisi), ha soppresso l'obbligo di tenuta del libro soci da parte delle s.r.l. (art. 16, commi 12^{quater} e seguenti).

Si è subito posto il quesito se tale norma sia applicabile o meno alle società cooperative disciplinate, per obbligo di legge o per scelta dei soci, dalle norme sulla s.r.l. A tale quesito deve darsi risposta negativa.

E' infatti da rilevare, in primo luogo, che non sono state al riguardo né abrogate né modificate le norme codistiche in materia di società cooperative contenenti un riferimento espresso al libro dei soci, sì che l'applicazione della "nuova" disciplina s.r.l. ex art. 2519 c.c. appare incompatibile con quella specifica contenuta nel Titolo VI (Libro V) del codice civile. Trattasi, in particolare, degli articoli: 2528, comma 1; 2530, comma 4; 2538, comma 1; 2541, ult. comma.

A tale considerazione, già di per sé decisiva, è da rilevare poi la *ratio* della novella legislativa concernente le s.r.l., *ratio* collegata (anche) al regime circolatorio delle quote di quel tipo sociale e consistente, come da rubrica del citato art. 16 d.l. 185/2008, nella «riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese». Il carattere mutualistico e non lucrativo delle cooperative, dove il trasferimento delle partecipazioni è subordinato a gradimento *ex lege* dell'organo amministrativo ed è comunque condizionato

al possesso dei requisiti in capo all'acquirente, esclude l'esistenza di un mercato delle quote i cui costi si sia inteso abbattere.

Nel mentre, poi, il trasferimento di quote di s.r.l. è soggetto a pubblicità presso il registro delle imprese (mediante deposito dell'atto di cessione), ciò non avviene per le cooperative, dove viceversa l'inefficacia di eventuali trasferimenti nei confronti della società, quale quello per mancanza dei requisiti, continua a consistere nel rifiuto di iscrizione nel libro dei soci. Più in generale, il numero, l'identità e le altre notizie sui soci delle cooperative non sono pubblicizzati al registro delle imprese, sì che ad un'eventuale soppressione del libro soci per le società mutualistiche non si accompagnerebbe l'esistenza di alcuna fonte alternativa di informazioni.

5) LA DETRAZIONE DELL'IVA RELATIVA AI TELEFONI CELLULARI E LA COMPILAZIONE DEL MOD. IVA 2009

L'art. 1, c. 261, Finanziaria 2008, ha soppresso la lett. g) dell'art. 19-bis1, DPR n. 633/72, che limitava la detrazione dell'IVA, relativa all'acquisto e all'impiego dei telefoni cellulari, alla misura forfetaria del 50%.

Le conseguenze del citato intervento legislativo, possono essere così individuate:

- l'IVA relativa alle spese per i telefoni cellulari è detraibile in base al principio generale di **inerenza**;
- in caso di "uso promiscuo" del telefono cellulare data l'assenza di un esplicito dettato normativo si deve operare, ai sensi dall'art. 19, comma 4, DPR n. 633/72, una valutazione (caso per caso) per determinare la percentuale di inerenza.

Il comma 255 del citato art. 1, al fine di evitare indebite detrazioni afferma che gli Uffici attueranno un **controllo mirato** nei confronti di quei contribuenti che hanno **detratto l'IVA**, afferente gli acquisti e le spese di gestione dei telefoni cellulari, in **misura superiore al 50%**.

La suddetta scelta, in merito alla percentuale di detrazione dell'IVA adottata nel 2008, si riflette sulla compilazione del mod. IVA 2009.

Se l'impresa/lavoratore autonomo, nel corso del 2008 sostenendo spese, relative ad acquisti di telefoni cellulari e/o alle correlate prestazioni di servizi di gestione, ha operato, una detrazione nella misura **superiore** a quella del 50% **dovrà comunicare all'Amministrazione** finanziaria **tale scelta**. A tal fine il mod. IVA 2009 è stato **integrato mediante l'aggiunta**, nel quadro VA, del **nuovo rigo VA8** denominato "*Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%*".

6) LE NOVITÀ DEL DECRETO "INCENTIVI", D.L. n. 5 del 10/02/2009

È stato pubblicato, sulla G.U. n. 34 del 11.2.2009, il Decreto Legge n. 5 del 10.2.2009, contenente una serie di incentivi finalizzati:

- ⇒ all'acquisto di veicoli nuovi, previa rottamazione di quelli "vecchi";
- ⇒ all'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Nell'ambito dello stesso Decreto è ulteriormente incentivata, attraverso un drastico taglio delle aliquote, la rivalutazione degli immobili posseduti dalle imprese introdotta dall'art. 15, DL n. 185/2008.

Infine alcune modifiche interessano disposizioni in materia di accertamento e controlli fiscali.

INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI NUOVI

L'art. 1 del Decreto in esame contiene la disciplina del contributo per la rottamazione dei veicoli. L'aspetto comune degli incentivi è che si deve trattare di sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di categoria euro 0, euro 1 ed euro 2 immatricolati fino al 31.12.99, con veicoli nuovi di categoria euro 4 o euro 5 (euro 3 per i motocicli).

L'agevolazione compete, ai sensi del comma 6 "per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010."

L'ammontare del contributo, la tipologia di veicoli interessati e le altre condizioni sono riassunte nella tabella seguente.

Tipologia di veicoli da acquistare	Categ.	Tipologia di veicoli da sostituire	Categ.	Contributo
Autovetture	Euro 4 Euro 5	Autoveicoli uso promiscuo immatricolati fino al 31.12.99	Euro 0 Euro 1 Euro 2	1.500
Autovetture con alimentazione, esclusiva o ibrida, a metano o elettrica	Euro 4 Euro 5	Autoveicoli uso promiscuo immatricolati fino al 31.12.99	Euro 0 Euro 1 Euro 2	3.000
⇒ Autoveicoli uso promiscuo – lett. c ⇒ Autocarri – lett. d ⇒ Autoveicoli trasporti specifici – lett. f ⇒ Autoveicoli uso speciale – lett. g ⇒ Autocaravan – lett. m, di massa fino a 3.500 kg	Euro 4 Euro 5	⇒ Autoveicoli uso promiscuo – lett. c ⇒ Autocarri – lett. d ⇒ Autoveicoli trasporti specifici – lett. f ⇒ Autoveicoli uso speciale – lett. g ⇒ Autocaravan – lett. m, di massa fino a 3.500 kg immatricolati fino al 31.12.99	Euro 0 Euro 1 Euro 2	2.500
Autocarri con alimentazione, esclusiva o ibrida, a metano o elettrica	Euro 4 Euro 5	⇒ Autoveicoli uso promiscuo ⇒ Autocarri ⇒ Autoveicoli trasporti specifici ⇒ Autoveicoli uso speciale ⇒ Autocaravan immatricolati fino al 31.12.99	Euro 0 Euro 1 Euro 2	4.000
Motocicli fino 400 cc	Euro 3	Motocicli e ciclomotori	Euro 0 Euro 1	500

È rideterminato a decorrere dal 7.2.2009, l'ammontare degli incentivi previsti dall'art. 29, comma 9, DL n. 248/2007, nelle seguenti misure:

- ⇒ € 500 per l'installazione di impianti di GPL ;
- ⇒ € 650 per l'installazione di impianti a metano.

Tutti gli incentivi sopra esaminati possono essere fruiti nel rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento CE n. 1998/2006.

DETRAZIONE IRPEF PER L'ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

È riconosciuta una specifica detrazione IRPEF nella misura del 20% delle spese documentate sostenute dal 7.2.2009 al 31.12.2009 e fino a un importo massimo di spesa pari a € 10.000, da ripartire in 5 quote annuali, per l'acquisto di:

- mobili;
- elettrodomestici ad alta efficienza energetica, ossia di classe di efficienza energetica A+, nonché apparecchi televisivi e computer.

Da quanto sopra è possibile desumere che l'ammontare massimo di risparmio connesso alla detrazione in esame è pari a € 400 annui per 5 anni, derivanti dal seguente calcolo ($10.000 \times 20\% / 5$ anni).

È importante sottolineare che la detrazione è subordinata all'effettuazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali si fruisce della detrazione del 36%, iniziati a decorrere dall'1.7.2008. Sul punto la data di inizio lavori va desunta dalla comunicazione inviata al Centro operativo di Pescara.

In merito alle modalità operative la disposizione in esame rinvia a quanto previsto in tema di dell'agevolazione del 36% e pertanto in particolare è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico.

Infine la norma specifica che l'acquisto deve essere finalizzato all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Una questione da risolvere riguarda il "cumulo" dell'agevolazione in esame con quella riguardante l'acquisto di frigoriferi e congelatori o loro combinazioni ad alta efficienza energetica (art. 1, comma 353, Finanziaria 2007). Infatti, tali beni possono comunque rientrare nella categoria degli elettrodomestici. Secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, primo periodo non possono rientrare nell'agevolazione in esame i frigoriferi/congelatori per i quali si fruisce della specifica detrazione.

7) LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO MILLEPROROGHE DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

È stato approvato in via definitiva il Decreto Legge n. 207 del 18 dicembre 2008 (c.d. "Milleproroghe") e convertito in Legge n. 14 del 27 Febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 Febbraio 2009 (supplemento ordinario).

Si illustrano qui di seguito le disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d'imposta e le principali novità fiscali.

TERMINI INVIO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI

Nell'iter di conversione in legge è stato introdotto il nuovo comma 7-ter che prevede "a regime" nuovi termini entro i quali provvedere all'invio telematico delle dichiarazioni. In particolare si prevede:

- ⇒ la presentazione del mod. UNICO di persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati entro il 30.9 di ogni anno;
- ⇒ la presentazione del mod. UNICO dei soggetti IRES entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- ⇒ la presentazione in forma autonoma della dichiarazione IRAP entro il 30.9 di ogni anno ovvero entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- ⇒ la presentazione del mod. 770 SEMPLIFICATO entro il 31.7 di ogni anno;
- ⇒ la presentazione delle dichiarazioni ai fini redditi e IRAP in caso di operazioni straordinarie entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- ⇒ la presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma entro il 30.9 di ogni anno.

NUOVI TERMINI PER IL CONGUAGLIO DA 730

Le operazioni di conguaglio per assistenza fiscale produrranno effetti (sia a debito che a credito) sulla retribuzione di competenza del mese di luglio e non più, come accadeva fino allo scorso anno, sulla retribuzione corrisposta a luglio.

Ciò significa che, nel caso di retribuzione erogata il mese successivo rispetto a quello di maturazione, il risultato a debito ovvero a credito delle operazioni di conguaglio 730 sarà evidenziato sulla retribuzione di luglio corrisposta ad agosto. Fino allo scorso anno, invece, il suddetto risultato veniva esposto sulla retribuzione del mese di giugno corrisposta a luglio.

Nulla cambia, invece, nel caso di retribuzione corrisposta nello stesso mese di maturazione dal momento che il risultato del conguaglio per assistenza 730 continuerà a produrre i suoi effetti sulla retribuzione di luglio corrisposta nel medesimo mese.

NUOVI TERMINI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il nuovo termine entro il quale i CAF-dipendenti e i sostituti d'imposta devono:

- trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate
 - i dati delle dichiarazioni elaborate (Modello 730) e i relativi prospetti di liquidazione (Modello 730-4)
- è fissato al 30 giugno (anziché al 25 giugno come accadeva l'anno scorso).

Il Decreto Milleproroghe prevede tuttavia che, fermo restando i termini ordinari (30 giugno) di trasmissione delle dichiarazioni (Modello 730) nelle ipotesi di comunicazione in via telematica del risultato finale delle stesse (Modello 730-4), per il solo anno 2009, i CAF-dipendenti ovvero i professionisti nonché i sostituti d'imposta, possono trasmettere, entro il 15 luglio 2009, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni Modello 730 predisposte.

TESTO UNICO SICUREZZA - VALUTAZIONE DEI RISCHI

La proroga dei termini di questi adempimenti non è variata nella conversione in Legge del Decreto Milleproroghe, quindi in merito a ciò si rinvia all'articolo 15 dell'Informacoop n. 1/2009.

TRATTAMENTO AI FINI ICI DEI FABBRICATI RURALI

Per individuare il corretto trattamento ai fini ICI dei fabbricati rurali, il comma in esame, fornisce un'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 504/92 che definisce l'ambito oggettivo ai fini ICI. In particolare il comma in esame chiarisce che la citata lett. a) "deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni".

Si rammenta che i requisiti di ruralità hanno subito sostanziali modifiche ad opera dell'art. 42-bis, DL n. 159/2007 (collegato alla Finanziaria 2008).

Dovrebbe così ritenersi risolta la questione sorta circa l'assoggettamento o meno ad ICI dei fabbricati rurali i quali, non potendo essere considerati "fabbricati", risultano esclusi dall'imposta.

Pertanto tutte le cooperative che hanno procedimenti in corso (CTP; CTR; Cassazione) devono invocare detta norma per il buon esito del giudizio.

Anche le cooperative che hanno pagato l'ICI fino al 2007, a questo punto, devono presentare istanza di rimborso ed in caso di diniego ricorrere alla Commissione tributaria di competenza territoriale.

INVIO TELEMATICO DI RETRIBUZIONI E RITENUTE

Così come previsto dal testo originario, è differito da gennaio 2009 a gennaio 2010 il termine a decorrere dal quale, in base alle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 121 a 123, Finanziaria 2008, i sostituti d'imposta dovranno utilizzare il c.d. "770 mensile", ossia nuove modalità di trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate.

INASPRIMENTO SANZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

Sono confermate le modifiche apportate al regime sanzionatorio relativo ai casi di mancata o non corretta osservanza degli adempimenti in materia di Privacy previste dal testo originario del Decreto in esame, con un generale inasprimento delle sanzioni già previste e l'introduzione di nuove sanzioni.

In particolare, tra le nuove misure sanzionatorie si segnalano le seguenti:

ILLECITO	SANZIONE
Omessa o inidonea informativa all'interessato	da € 6.000 a € 36.000
Illecita cessione dei dati	da € 10.000 a € 60.000
Illecita comunicazione di dati che rivelano lo stato di salute	da € 1.000 a € 6.000
Trattamento di dati personali senza il rispetto delle misure minime di sicurezza o con modalità che integrano l'illecito penale	da € 20.000 a € 120.000
Inosservanza delle norme e dei divieti del Garante	da € 30.000 a € 180.000
Omessa/incompleta notificazione al Garante	da € 20.000 a € 120.000
Omessa fornitura dei dati e delle informazioni richieste dal Garante	da € 10.000 a € 60.000

È inoltre previsto che gli ammontari sopra individuati possono essere ridotti fino a 2/5 ovvero innalzati del doppio o del quadruplo in considerazione della minore o maggiore gravità dell'illecito effettuato, della natura economica e sociale dell'attività svolta dal soggetto che ha posto in essere la violazione nonché in considerazione delle condizioni economiche del contravventore e del numero dei soggetti interessati.

In caso di più violazioni, è prevista la sanzione da € 50.000 a € 300.000 senza possibilità di pagamento in misura ridotta.

Si evidenzia infine che, nei casi di omessa adozione delle misure minime di sicurezza, è prevista esclusivamente la sanzione penale (arresto fino a 2 anni), non più "sostituibile" con la sanzione pecuniaria.

8) RINVIATO IL DEPOSITO IN FORMATO "XBRL"

Come noto, l'art. 37, comma 21-bis, DL n. 223/2006 ha introdotto l'obbligo di presentazione del bilancio di esercizio e degli altri atti al Registro delle Imprese in formato elettronico elaborabile, ossia nel c.d. formato "XBRL".

Tale obbligo riguarda tutte le società di capitali (srl, spa, sapa, società cooperative), con esclusione, in una prima fase, delle società di capitali quotate in mercati regolamentati, delle società, anche non quotate, che redigono il bilancio (anche consolidato) in conformità ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS), delle società di assicurazione e riassicurazione nonché delle società controllate e delle società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle predette società escluse.

Il 27.2.2009 è stato pubblicato sulla G.U. n. 48 il Comunicato del Ministero dello Sviluppo economico che individua:

- ⇒ il sito Internet del CNIPA, www.cnipa.gov.it, quale sito ufficiale di pubblicazione delle tassonomie;
- ⇒ la data di decorrenza dell'obbligo in esame, collegata a quella di pubblicazione sul sito del CNIPA delle tassonomie, avvenuta il 16.2.2009.

In particolare, come specificato nel citato Comunicato:

"... l'obbligo di adottare le modalità di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile si applica a partire dai bilanci e dai relativi allegati riferiti all'esercizio in corso al 31 marzo 2008 per le sole imprese che chiudano l'esercizio successivamente alla data del 16 febbraio 2009 in cui è avvenuta la predetta pubblicazione ...".

Di conseguenza:

- le società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare saranno obbligate ad utilizzare il nuovo formato dal bilancio dell'esercizio 1.1 – 31.12.2009, da depositare al Registro delle Imprese nel 2010. Il bilancio dell'esercizio 1.1 – 31.12.2008 va ancora presentato con le consuete modalità;
- le società di capitali con esercizio a cavallo d'anno sono tenute ad utilizzare il nuovo formato ai fini della presentazione del bilancio dell'esercizio in corso al 31.3.2008 chiuso successivamente al 16.2.2009.

L'obbligo di presentare il bilancio nel formato elettronico elaborabile sarà assolto, nella prima fase di applicazione (per la quale non è stato definito un termine), con il deposito presso il Registro delle Imprese:

- del bilancio di esercizio e consolidato (se redatto) completo (Stato patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa), nel consueto formato (PDF o TIFF);
- dello Stato patrimoniale e del Conto economico compilati nel formato XBRL.

Il formato XBRL, ancorché obbligatorio, al momento non sostituisce ma si aggiunge, peraltro solo con riferimento allo Stato patrimoniale e al Conto economico, alle consuete modalità.

9) CONTRIBUTO DI REVISIONE PER IL BIENNIO 2009-2010

Nella G.U. n. 40 del 18 febbraio 2009, è stato pubblicato il D.M. con il quale viene determinata la misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione per il biennio 2009-2010.

La scadenza di pagamento del contributo è il 19 maggio 2009.

L'importo del contributo è stabilito sulla base delle fasce e dei parametri indicati nella tabella riportata, qui di seguito:

Fasce e importo	Parametri		
	Numero soci	Capitale sottoscritto	Fatturato
€ 260,00	Fino a 100	Fino a € 5.160,00	Fino a € 75.000,00
€ 630,00	da 101 a 500	da € 5.160,01 a € 40.000,00	da 75.000,01 a € 300.000,00
€ 1.250,00	superiore 500	superiore a € 40.000,00	da € 300.000,01 a € 1.000.000,00
€ 1.600,00			da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00
€ 2.200,00			Superiore a € 2.000.000,00

La collocazione in una delle prime quattro fasce richiede il possesso contestuale dei tre parametri ivi previsti. Il superamento anche di un solo parametro comporta il pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

L'ammontare del contributo va calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2008.

Per fatturato s'intende "il valore della produzione" di cui alla lettera a) dell'art. 2425 C.C.

Nelle cooperative edilizie il fatturato è pari all'incremento del valore dell'immobile rilevato nel totale delle voci BII e CI dello stato patrimoniale (art. 2424 C.C.) ovvero al "valore della produzione" di cui alla lettera a) – precisamente lettera A2) e/o A4) – dell'art. 2425 C.C..

Come si può rilevare, la misura del contributo non ha subito aumenti rispetto al biennio 2007-2008.

Con l'occasione, è opportuno richiamare l'attenzione su alcune disposizioni del D.M. che riguardano, in modo specifico, le cooperative edilizie di abitazione. In particolare:

- per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritti all'albo Nazionale di cui all'art. 13 della legge n. 59/92, oltre all'assoggettamento alla revisione annuale, il contributo viene aumentato in misura del 50%;
- il predetto aumento del 50% non si applica solo nel caso in cui le cooperative ed i consorzi stessi non abbiano ancora avviato o realizzato un programma edilizio;
- i contributi di revisione come sopra determinati sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.

Lo stesso D.M. prevede, inoltre, che gli enti cooperativi che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2009-2010, sono tenuti al pagamento del contributo minimo di € 260,00. Su tale importo, ricorrendone le fattispecie, saranno applicate le maggiorazioni sopra indicate.

Per gli enti cooperativi di nuova costituzione, il termine del pagamento è di novanta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Per tali enti, la fascia contributiva è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento della suddetta iscrizione.

Non sono tenuti al pagamento del contributo gli enti cooperativi iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2009.

10) RINNOVO CONVENZIONE SIAE

Si informa che Confcooperative ha provveduto a rinnovare la Convenzione con la SIAE in materia di diritti dovuti per la diffusione di musica d'ambiente.

La nuova Convenzione conferma per le cooperative associate lo sconto del 15% sui diritti dovuti, da applicare sulle cifre riportate nelle Tabelle (le quali, per chi fosse interessato, sono disponibili presso i nostri uffici), ed introduce alcune novità, che si segnalano di seguito:

- adeguamento delle tariffe minime per apparecchi radiofonici in negozi fino a 50 mq;
- introduzione di tre fasce di compensi intermedi per esercizi commerciali tra i 1201 mq ed i 5000mq;
- aggiornamento dei compensi per esecuzioni musicali in ambienti di lavoro non aperti al pubblico, con introduzione di un apparecchio diverso nel caso di utilizzo di apparecchi TV o videolettori;
- aggiornamento della misura dello schermo (37 in luogo di 33 pollici) ai fini dell'applicazione del compenso maggiorato;
- specifica previsione relativa alle aree di vendita per apparecchi TV, radio, ecc., anche all'interno di centri commerciali;
- previsione di compensi musicali per le attese telefoniche su linea fissa.

Si sottolinea, inoltre, che a partire da quest'anno sarà possibile rilasciare anche a livello territoriale il certificato annuale di appartenenza a Confcooperative da presentare all'ufficio SIAE competente per territorio ai fini del riconoscimento dello sconto associativo.

11) VARIE

Detrazione d'imposta del 55% (Art. 29, comma 6, D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009)

E' confermata la detrazione del 55% per i periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, con la novità dell'invio obbligatorio di una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate nei termini e secondo le modalità che verranno stabiliti da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate entro il 27 febbraio 2009.

In sostanza, in sede di conversione in legge del D.L. 185 è stata eliminata la retroattività delle disposizioni contenute originariamente nel decreto, stabilendo che per le spese sostenute nel 2008 le modalità per l'utilizzo della detrazione d'imposta sul risparmio energetico rimangono quelle precedenti, prescritte dal D.M. 19/02/2007, mentre la nuova procedura di controllo preventivo, con invio di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, vale esclusivamente per le spese sostenute a decorrere dal 2009.

Altra modifica che riguarda tale detrazione è che per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2009, la detrazione dovrà essere operata obbligatoriamente su di un periodo di 5 anni, ossia mediante ripartizione in cinque rate annuali di pari importo.

Vengono pertanto a configurarsi tre distinti criteri di ripartizione della detrazione spettante, in relazione alla data di sostenimento delle spese di risparmio energetico:

- 3 periodi di imposta, per le spese sostenute nel 2007;
- da 3 a 10 periodi di imposta, mediante una scelta irreversibile da operare nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2008, per le spese sostenute nel 2008;
- 5 periodi di imposta, per le spese sostenute dal 2009.

Detrazione d'imposta del 36% e iva 10% su interventi edili (art. 2, c. 1, L. 203/2008 "Finanziaria 2009")

Sono state prorogate fino all'anno 2011 le agevolazioni tributarie in tema di recupero del patrimonio edilizio. Tale proroga riguarda, sia la detrazione fiscale del 36% inherente le opere di recupero del patrimonio edilizio eseguite da privati, di cui all'art. 2, co. 5, della Legge 289/2002, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, sia la detrazione fiscale del 36%, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.

448, per l'acquisto/assegnazione di abitazioni comprese in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzioni o da cooperative edilizie.

In questo secondo caso, occorre segnalare che l'agevolazione spetta sui soli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, a condizione che tali interventi di recupero, realizzati sull'intero fabbricato, siano eseguiti dal 01/01/2008 al 31/12/2011 e che il rogito per l'acquisto delle abitazioni sia stipulato entro il 30/06/2012 ed occorre altresì rammentare che la detrazione del 36% si calcola sul valore degli interventi che si assume forfetariamente pari al 25% del prezzo d'acquisto (comprensivo d'IVA) ed entro il limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare.

Si ricorda inoltre che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, co. 19, della Legge 244/2007, le suddette agevolazioni 36% spettano a condizione che il costo della manodopera sia distintamente evidenziato in fattura (tale annotazione risulta obbligatoria, a pena decadenza dal beneficio, anche per la detrazione 55%).

Inoltre, è stata prorogata fino al 2011 l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata nella misura del 10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Si ricorda che, dall'anno scorso, per usufruire dell'aliquota IVA agevolata non è invece più obbligatoria l'indicazione del costo della manodopera in fattura.

Perdite su crediti

Con la Risoluzione n. 16 del 23/01/2009, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che soltanto l'ipotesi di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali rilevi ai fini della deducibilità automatica delle perdite su crediti.

Una situazione di (temporanea) illiquidità, ancorchè seguita da un pignoramento infruttuoso (decreto ingiuntivo, atto di precesso e pignoramento infruttuoso presso terzi), non può essere ritenuta sufficiente a legittimare la deduzione del credito non incassato (in tutto o in parte), richiedendosi a tal fine, una più complessa ed articolata valutazione della situazione giuridica del credito e del debitore.

12) VARIE DI LAVORO

Agenti e rappresentanti di commercio: firmato il nuovo aec per il commercio

In data 16 febbraio 2009 è stato siglato tra la Fnarc (la Federazione Nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio), le altre associazioni di categoria degli agenti, Confcommercio, Concooperative (settore commercio) e Confesercenti il nuovo accordo economico collettivo per il settore del commercio.

Fra le novità introdotte segnaliamo l'incremento per l'indennità meritocratica e la precisa definizione del momento di pagamento delle provvigioni.

Contratto di collaborazione e incarico direttivo

Il Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali, con la nota n. 8 del 13/02/2009, dichiara che non è incompatibile il ricorso al lavoro autonomo, anche in forma coordinata e continuativa, con un incarico che determini l'esercizio di poteri direttivi e di spesa qualora tali poteri risultino, anche dalla configurazione operata dalle parti nel regolamento contrattuale, funzionali all'esecuzione dell'incarico stesso.

Dirigenti agricoltura: rinnovato il C.C.N.L.

Il 25 febbraio 2009 la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana e la Federazione Italiana dei Dirigenti Agricoli (Dir-Agri), aderente alla Confederdia, l'Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Agricole, aderente alla C.I.D.A., hanno sottoscritto l'accordo di rinnovo del c.c.n.l. 11 maggio 2005 per i dirigenti agricoli, scaduto il 31 dicembre 2008.

Il nuovo accordo decorre dal 1° gennaio 2009 e scade per la parte normativa il 31 dicembre 2012 e per quella economica il 31 dicembre 2010.

L'accordo prevede un incremento dello stipendio base mensile, per il biennio 2009-2010, pari a euro 120,00 con decorrenza 1° gennaio 2009 e a euro 80,00 con decorrenza 1° gennaio 2010.

Pertanto il nuovo stipendio base mensile spettante ai dirigenti dal 1° gennaio 2009 è pari a euro 3.435,00 e dal 1° gennaio 2010 a euro 3.515,00.

Le parti hanno inoltre previsto novità in tema di:

- Oggetto e sfera di applicazione del contratto: il nuovo c.c.n.l. si applica anche alle aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti.
- Malattie, infortuni e tutela della maternità: a decorrere dal 1° aprile 2009, il datore di lavoro è tenuto a integrare l'indennità riconosciuta dall'INPS nel periodo di astensione obbligatoria per maternità fino al raggiungimento del 90 per cento della retribuzione netta alla quale la dirigente/il dirigente avrebbe avuto diritto in caso di normale prestazione;
- Aggiornamento professionale: le Parti individuano nel Fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura, denominato For.Agril., di cui all'art. 118 della l. 23.12.2000, n. 388, l'organismo di riferimento per l'attuazione e lo sviluppo della formazione continua per i dirigenti agricoli.
- Prestazioni integrative sanitarie: a decorrere dall'1.1.2010 la contribuzione a carico del datore di lavoro è determinata in euro 520,00 annui.
- Prestazioni integrative pensionistiche: a decorrere dal 1° gennaio 2010, la contribuzione ad Agrifondo è fissata nella misura dell'1,2 per cento della retribuzione imponibile a carico del datore di lavoro e dell'1,2 per cento della retribuzione imponibile a carico del lavoratore. Per i dirigenti iscritti al Fondo pensionistico impiegati agricoli denominato FIA, la contribuzione resta fissata nella misura paritetica di euro 450 annui a carico del datore di lavoro e di euro 450 annui a carico del dirigente. A decorrere dal 2010, la contribuzione è quella sopra indicata.
- Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione: a decorrere dal 1° gennaio 2010 al dirigente viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, con premio a carico del datore di lavoro e con un limite massimo di euro 50,00 annui, la copertura delle spese legali sostenute in caso di procedimenti penali relativi a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni attribuite, non dipendenti da colpa grave o dolo.

Le parti si impegnano, infine, a provvedere alla stesura completa del nuovo CCNL entro il 31.12.2009.

13) SCADENZIARIO MESE DI APRILE 2009

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO O CAUSALE CONTRIBUTO
15 Mercoledì	Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati	Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni del mese solare precedente	La registrazione riguarda le operazioni per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale	
16 Giovedì	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva	1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro
		Versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese (art. 5 D.L. n. 185/2008)	Modello F24	1053 - Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente
		Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3802 – Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – Sostituti d'imposta
		Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3848 – Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo
		Versamento dell'aconto dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3847 – Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Aconto
		Versamento ritenute alla fonte su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente	Modello F24	1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
		Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente	Modello F24	1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
		Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente	Modello F24	1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio

16 Giovedì	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente	Modello F24	1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi
	Società di capitali, cooperative a responsabilità limitata, banche popolari	Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente	Modello F24	1035- Ritenute su utili distribuiti da società - Ritenute a titolo di acconto
	Contribuenti Iva mensili	Versamento dell'Iva dovuta per il mese precedente	Modello F24	6003- Versamento Iva mensile marzo
	Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d'intento	Presentazione della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente, da esportatori abituali	Mediante invio telematico	
	Datori di lavoro	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti del mese precedente	Modello F24	DM10 - Versamenti o compensazioni relativi a modelli DM10/2
		Versamento del contributo INPS - Gestione separata lavoratori autonomi - sui compensi corrisposti nel mese precedente ai soggetti tenuti all'iscrizione nell'apposita gestione separata INPS di cui alla L. 335/95	Modello F24	C10 - Versamenti dei committenti per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria CXX - Versamenti dei committenti per i collaboratori privi di copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica ed assistenziale
20 Lunedì	Operatori intracomunitari con obbligo mensile	Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nel mese precedente	Mediante raccomandata o presentazione diretta presso gli uffici doganali. N.B. La scadenza è prorogata di 5 giorni in caso di utilizzazione dell'Electronic Data Interchange (EDI)	
27 Lunedì	Datori di lavoro agricolo	Versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli	Bollettino di c/c/p presso le Agenzie Postali	
	Titolari di reddito di lavoro dipendente, di pensione e di reddito assimilato a lavoro dipendente	Presentazione richiesta attribuzione " Bonus straordinario per famiglie a basso reddito " con riferimento alla situazione familiare e reddituale del 2007	Richiesta da presentare all' Agenzia delle Entrate . La richiesta va presentata telematicamente, direttamente o gratuitamente mediante gli intermediari abilitati	
	Sostituti d'imposta ed enti pensionistici	Trasmissione delle richieste ricevute per l'attribuzione " Bonus straordinario per famiglie a basso reddito " con riferimento alla situazione familiare e reddituale del 2007	Trasmissione telematica all' Agenzia delle Entrate . La trasmissione può essere effettuata gratuitamente anche mediante gli intermediari abilitati	

30 Giovedì	Titolari di contratti di locazione	Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/04/2009	Modello F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari	115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - <u>prima annualità</u> <u>112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive</u> <u>107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo</u> <u>114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)</u> <u>108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici</u>
	Operatori intracomunitari con obbligo trimestrale	Presentazione elenchi intrastat delle cessioni intracomunitarie effettuate nel 1° trimestre 2009	Mediante raccomandata o presentazione diretta presso gli uffici doganali. N.B. La scadenza è prorogata di 5 giorni in caso di utilizzazione dell'EDI	
	Contribuenti IVA ammessi ai rimborsi infrannuali	Presentazione istanza di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al primo trimestre	Mediante invio telematico	
	Contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale	Presentazione al datore di lavoro od ente pensionistico del MODELLO 730/2009 e della busta contenente la scelta della destinazione dell'otto e del cinque per mille	Consegnare direttamente al datore di lavoro od Ente pensionistico che rilascia apposita ricevuta (mod.730/2)	
	Alcune tipologie di soggetti che attuano la produzione, la raccolta e/o il trasporto di rifiuti	Presentazione MUD – modello unico dichiarazione ambientale	Presso la Camera di Commercio competente per territorio	

ALLEGATO: TASSO APPLICABILE AI PRESTITI SOCIALI (da soci persone fisiche)

LIMITE MASSIMO dal 19/04/2005 (1)

- **€ 30.031,58** (precedente importo € 27.860,18) per le cooperative in genere
- **€ 60.063,16** (precedente importo € 55.720,36) per le coop di lavoro, agricole di trasformazione ed edilizie di abitazione

PERIODO	Tasso minimo BFP	Aumento deducibile (2)	Tasso massimo deducibile per la COOPERATIVA	Tasso massimo BFP	Aumento (3)	Tasso massimo agevolato per il SOCIO (4)
01/01/2008 - 31/01/2008	2,20%	+ 0,90	= 3,10%	4,25%	+ 2,50%	= 6,75%
01/02/2008 - 29/02/2008	1,60%	+ 0,90	= 2,50%	3,90%	+ 2,50%	= 6,40%
01/03/2008 - 31/03/2008	1,60%	+ 0,90	= 2,50%	4,00%	+ 2,50%	= 6,50%
01/04/2008 - 30/04/2008	1,85%	+ 0,90	= 2,75%	3,90%	+ 2,50%	= 6,40%
01/05/2008 - 31/05/2008	2,15%	+ 0,90	= 3,05%	4,00%	+ 2,50%	= 6,50%
01/06/2008 - 30/06/2008	2,30%	+ 0,90	= 3,20%	4,00%	+ 2,50%	= 6,50%
01/07/2008 - 31/07/2008	2,35%	+ 0,90	= 3,25%	4,05%	+ 2,50%	= 6,55%
01/08/2008 - 31/08/2008	2,25%	+ 0,90	= 3,15%	4,05%	+ 2,50%	= 6,55%
01/09/2008 - 31/10/2008	2,10%	+ 0,90	= 3,00%	4,00%	+ 2,50%	= 6,50%
01/11/2008 - 30/11/2008	2,00%	+ 0,90	= 2,90%	3,90%	+ 2,50%	= 6,40%
01/12/2008 - 31/12/2008	1,60%	+ 0,90	= 2,50%	3,60%	+ 2,50%	= 6,10%
01/01/2009 - 31/01/2009	1,20%	+ 0,90	= 2,10%	3,60%	+ 2,50%	= 6,10%
01/02/2009 - 28/02/2009	1,00%	+ 0,90	= 1,90%	3,80%	+ 2,50%	= 6,30%
01/03/2009 - 31/03/2009	1,00%	+ 0,90	= 1,90%	3,60%	+ 2,50%	= 6,10%

(NB): Per i prestiti che provengono da soci persone fisiche che li versano però nell'esercizio di impresa "commerciale" (= da soci imprenditori NON agricoli) o da soci di Società:

- a) gli interessi relativi costituiscono "redditi di impresa" e quindi non vanno assoggettati a trattenuta confluendo nel Modello Unico dei percipienti;
- b) non vi sono limiti massimi di finanziamento (?) né agevolazioni per i percipienti;
- c) potrebbe evidenziarsi qualche ipotesi di indeducibilità degli interessi passivi corrisposti su tali prestiti (artt. 96, 97 e 98 DPR 917/1986)

(1) fissato dal DM 1/04/2005

(2) previsto dall'art. 1, comma 465 della L. 311/04 (Finanziaria 2005)

(3) stabilito dall'art. 6/bis D.L. 693/1980

(4) vale anche per i **DIVIDENDI** (art. 17, comma 3 della L. 72/1983); per questi non vi è la limitazione della "deducibilità" disposta invece per gli interessi sui prestiti.

ALLEGATO: FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI.
ASSEGNAZIONE ALLE PROVINCE DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE
ANCHE PER GLI INSERIMENTI LAVORATIVI DELLE COOPERATIVE SOCIALI.

La Regione Veneto ha approvato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3458 del 18 novembre 2008 (in BUR n. 103 del 16/12/2008) relativa ai fondi ex Legge 68/99 e ora le Province hanno operatività su questa questione che riassumiamo a seguire.

La legge regionale 3.8.2001 n. 16, attuativa della legge 12.3.1999 n. 68 che detta norme in materia di inserimento lavorativo dei disabili, istituisce l'apposito Fondo regionale per l'occupazione dei disabili per interventi integrativi rispetto a quelli di agevolazione all'assunzione di personale disabile e adattamento del posto di lavoro finanziati da apposito fondo nazionale.

Il fondo in questione, alimentato nel bilancio regionale da versamenti delle aziende che beneficiano di esoneri dall'obbligo di assunzione e da sanzioni per accertate violazioni alla disciplina che regola l'obbligo, è destinato alle Province secondo modalità concertate con l'apposita Commissione regionale di gestione del fondo (art. 8 LR 16/2001).

Detta Commissione, nella riunione del 21.10.2008, ha proposto di approvare specifici criteri di utilizzo.

I nuovi criteri, rispetto a quelli approvati con l'assegnazione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili anno 2007, presentano una elaborazione più organica e razionale, articolandosi in misure di incentivo all'assunzione di personale disabile, misure di incentivo all'occupazione del disabile e misure di politica attiva del lavoro; tra queste diverse azioni sono di stretto interesse per la cooperazione sociale di tipo B.

È stata tenuta in considerazione la novità normativa introdotta con la legge 24.12.2007 n. 247 art. 1 comma 37 che ha interamente sostituito l'art. 13 della legge 12.03.1999 n. 68, riducendo gli interventi ammissibili a valere sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, tuttavia la Commissione ha ritenuto di dovere rendere possibili tali interventi con l'utilizzo del Fondo regionale.

È stata operata una più attenta definizione di alcuni criteri di utilizzo confermando, in considerazione dell'importante apporto che offrono le cooperative sociali di tipo B per l'occupazione dei disabili, la possibilità di erogare contributi a tali cooperative per progetti, concordati con i SPI e finalizzati ad avvicinare le persone con disabilità al mondo del lavoro.

Relativamente al riparto del Fondo per l'occupazione dei disabili la Commissione, nella riunione del 21 ottobre 2008, ha proposto alla Giunta Regionale, per l'assegnazione dell'annualità 2008 del Fondo, di utilizzare i seguenti criteri che considerano aspetti qualitativi e premianti:

- 20 % in quota fissa tra le Province;
- 15 % sulla base del numero degli avviamenti in convenzione di disabili psichici ed intellettivi e dei disabili avviati al lavoro, anche non in convenzione, con percentuale di invalidità superiore al 79% nel 2007;
- 15% sulla base del numero di disabili avviati al lavoro nel 2006 con contratto a tempo indeterminato in convenzione con il riconoscimento delle agevolazioni del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili ed ancora in forza nella medesima azienda che ha sottoscritto la relativa convenzione al 31.12.2007;
- 50% sulla base della percentuale di entrate del 2007 nel Fondo regionale per l'occupazione dei disabili derivanti dai provvedimenti di esonero parziale agli obblighi di cui alla legge 68/99 autorizzati a livello provinciale.

La Regione ha previsto di assegnare alle Province del Veneto il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (anno 2008) di € 5.000.000,00, secondo la seguente ripartizione sulle tre province di nostro interesse: Belluno: tot. € 293.720,40; Rovigo: tot. € 420.368,05; Treviso: tot. € 747.819,53.

ALLEGATO: APPROFONDIMENTO SUL D.Lgs 231/01: L'ORGANISMO DI VIGILANZA NELLE SOCIETÀ'.

Nell'allegato al n. 1 di Informacoop (mese di gennaio 2009) sono state illustrate, in via del tutto generale, le rilevanti disposizioni del D. Lgs. 231/01 in merito alla responsabilità penale e amministrativa degli enti e delle società, evidenziando quali siano le conseguenze giuridiche – alcune piuttosto gravi – del mancato rispetto del disposto di alcune importanti normative.

In questa sede porremo particolare attenzione all'art. 6 del D. Lgs 231/01 il quale prevede, come esimenti della responsabilità penale-amministrativa, le seguenti condizioni:

- a) *l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- b) *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*
- c) *le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;*
- d) *non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).*

Innanzitutto preme evidenziare che l'adozione di modelli di organizzazione e di gestione, ai sensi dell'art. 6, c. 1, lett. a), non è un onere né tantomeno un obbligo per la società, ma una mera facoltà.

Una facoltà che, se esercitata dagli amministratori, porta alla società l'indubbio beneficio di evitare di incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 9 del D. Lgs. 231/01, tra le quali, oltre alle sanzioni pecuniarie calcolate per quote, vi sono le ben più gravi sanzioni interdittive che influiscono direttamente sulla capacità operativa dell'ente.

Se la società sceglie dunque di adottare il modello penale-preventivo di organizzazione, gestione e controllo, diventa altresì obbligatoria l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza (più brevemente O.d.V.) di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), che andrà ad aggiungersi agli organi sociali previsti dallo statuto della società.

Il testo normativo è redatto in modo tale da non dettare una disciplina particolareggiata circa la composizione e le modalità gestionali dell'O.d.V., lasciando di fatto un'ampia libertà agli operatori di settore, ma anche sollevando dubbi di carattere interpretativo ed applicativo.

Unica traccia di carattere generale in merito ai requisiti e ai compiti dell'O.d.V. si rinvengono negli artt. 6 e 7 del citato decreto ma occorre fare richiamo anche agli interessanti spunti riportati nelle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01" emanate da Confindustria – Area Strategica, Fisco e Diritto d'Impresa nel 2002. Pertanto, i caratteri dell'O.d.V. possono così sintetizzarsi:

- a) **Autonomia:** così come prescritto dall'art. 6, lettera b) della norma, che attribuisce all'O.d.V. "autonomi poteri di iniziativa e controllo". Secondo i commentatori si tratta di una vera e propria autonomia decisionale rispetto alle determinazioni che l'O.d.V. potrà assumere nell'esercizio dei propri poteri ispettivi e di vigilanza, rimanendo dunque estraneo a qualsiasi forma di ingerenza del management aziendale. L'autonomia decisionale riguarderà l'esercizio dei poteri ispettivi e di controllo, di consultazione e proposta e di accesso alle informazioni aziendali. Ovviamente l'O.d.V. non dovrà svolgere alcun attività operativa all'interno della società.
- b) **Indipendenza:** l'O.d.V. deve qualificarsi come organo terzo ed imparziale, composto da soggetti che non siano in conflitto di interesse con l'azienda, affinché le sue decisioni siano imparziali e insindacabili.
- c) **Continuità:** l'operatività dell'O.d.V. deve protrarsi nel tempo e deve continuamente interagire con il management aziendale. In particolare è necessario che l'organo abbia continui rapporti con le più significative funzioni aziendali: controllo gestione, bilancio, finanza, sistemi operativi, controllo di gestione, internal auditing, ufficio legale, controllo di gestione, ecc.
- d) **Professionalità e onorabilità:** rappresentano requisiti soggettivi che devono possedere i membri dell'O.d.V., i quali devono essere tecnicamente idonei e formati in ambito aziendale, legale, contabile e gestionale. Si tratta di raggruppare una serie di competenze e professionalità specialistiche e diversificate. L'O.d.V. nell'esercizio delle proprie funzioni, potrà avvalersi della collaborazione professionisti esterni che possano fornire supporto tecnico e specialistico e che non siano in posizione di conflitto di interesse con la società.

ALLEGATO: PERDITA DELLA QUALIFICA DI COOP. A MUTUALITÀ PREVALENTE: IL BILANCIO STRAORDINARIO.

Perdita della qualifica a mutualità prevalente.

L'art. **2512 c.c.** individua le società cooperative "a mutualità prevalente", in ragione del tipo di scambio mutualistico, iscritte in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci e che:

- 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

L'art. **2513 c.c.** definisce i **requisiti quantitativi** per definire la "prevalenza", imponendo agli amministratori e ai sindaci di documentarne la condizione nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

- a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425 c.c., primo comma, punto A1;
- b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425 c.c., primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;
- c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425 c.c., primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425 c.c., primo comma, punto B6.
- d) Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.
- e) Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

Infine l'art. **2514 c.c.** prevede l'obbligo di inserimento dei **requisiti mutualistici nello statuto sociale** della cooperativa.

Tuttavia tale qualifica può venir meno qualora, nell'esercizio della attività economica e gestionale della società cooperativa, si verifichino le seguenti ipotesi:

- a) **Perdita dei requisiti quantitativi:** la perdita della qualifica è dovuta al mancato verificarsi delle condizioni di prevalenza stabilite all'art. 2513 c.c. per due esercizi consecutivi.
- b) **Mutamento dei requisiti statutari:** la perdita della qualifica si po' verificare anche quando vengono modificate o soppresse le previsioni statutarie obbligatorie in tema di mutualità, previste dall'art. 2514 c.c..

L'accertamento della perdita della qualifica può essere accertato dalla cooperativa stessa nel caso sub b) sopra descritto, quindi a seguito delle modifiche statutarie deliberate dai competenti organi; più spesso accade che l'accertamento avviene a seguito della visita ispettiva dell'autorità di vigilanza, quindi in sede di revisione, per i più frequenti casi sub a), ovvero a causa della perdita dei requisiti quantitativi che determinano la condizione di prevalenza.

In tal caso il passaggio da cooperativa da "mutualità prevalente" a cooperativa di tipo diverso non comporta alcuna modifica statutaria, né alcuna forma di trasformazione societaria, in quanto tale situazione, come vedremo poi, potrà essere del tutto temporanea.

Natura del bilancio straordinario (2545 octies c.c.).

Ebbene, al verificarsi di uno dei due eventi sopra esposti, gli amministratori sono tenuti, ai sensi dell'art. **2545 octies c.c.**, alla redazione di un apposito bilancio che ha lo scopo di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale che andrà imputato alle riserve indivisibili.

Si determina quindi un vincolo di destinazione per tali riserve, fintanto che la società cooperativa non riacquisti la qualifica della mutualità prevalente che, in caso di eventuale trasformazione in società lucrativa, dovranno essere devolute ai fondi mutualistici nazionali. Da qui la "temporaneità" della perdita della qualifica, che verrà riacquistata non appena viene accertato il riverificarsi delle condizioni di cui agli artt. 2513 e 2514 c.c.

Il bilancio è di **natura straordinaria** in quanto viene appositamente redatto in occasione della perdita dei requisiti per la mutualità prevalente e deve essere completo di nota intergativa. Trattasi di **bilancio extracontabile**, che si pone al di fuori delle ordinarie scritture contabili sistematiche che compongono il bilancio di esercizio e i cui valori esposti non sono rilevanti né ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, né ai fini della continuità dell'impresa.

Contenuto e finalità.

Il bilancio deve mettere in evidenza le plusvalenze latenti nelle poste patrimoniali attive, senza la stima dei carichi fiscali potenziali. Secondo la "Raccomandazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti" appositamente emanata sul tema, le finalità del bilancio comportano l'abbandono dei criteri ordinari di redazione del bilancio a favore di valutazioni a valori correnti, miranti a evidenziare l'effettivo valore patrimoniale della società (attraverso il cosiddetto *Fair Value*, ovvero il criterio capace di esprimere il potenziale valore di un elemento patrimoniale, in maniera indipendente ed oggettiva, tenendo in considerazione sia le condizioni di mercato sia le specifiche peculiarità dell'elemento oggetto di valutazione), sempre finalizzato alla devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici.

Date e termini.

La **data di riferimento** bilancio straordinario deve essere quella in cui si è verificato l'evento che ha comportato la perdita dei requisiti di mutualità prevalente, quindi:

- a) **mancato rispetto dei requisiti quantitativi (2513 c.c.)**: data di chiusura del bilancio del secondo esercizio consecutivo in cui i requisiti non sono rispettati;
- b) **modifica delle condizioni statutarie (2514 c.c.)**: data di iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare di modifica statutaria con la eliminazione degli articoli relativi alla mutualità prevalente.

Il bilancio deve essere redatto nel **termine di 90 giorni** dalla data in cui si è verificato l'evento comportante la perdita dei requisiti, pertanto:

- a) **mancato rispetto dei requisiti quantitativi (2513 c.c.)**: il termine decorre dalla data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio del secondo esercizio, così come indicato dalla Circolare dei Ministero delle Attività Produttive del 13.10.2006;
- b) **modifica delle condizioni statutarie (2514 c.c.)**: data di iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare di modifica statutaria con la eliminazione degli articoli relativi alla mutualità prevalente.

Il termine sembra avere natura *ordinatoria*, non essendovi disposizioni che ritengano invalido l'atto emanato allo scadere del termine.

I valori che sono espressi nel bilancio straordinario non hanno effetti né ai fini della determinazione delle imposte, né sui bilanci relativi agli esercizi successivi, per i quali opera il principio della continuità dei valori.

I nuovi valori avranno l'unico effetto di obbligare gli amministratori nella predisposizione del bilancio di esercizio, alla citazione dell'ammontare dell'attivo patrimoniale imputato alle riserve indivisibili all'interno della nota integrativa.

Il parere preventivo del revisore e il giudizio della società di revisione.

Il parere del revisore è obbligatorio per le società cooperative che hanno nominato un revisore esterno, il quale deve dare il proprio parere preventivo sul bilancio straordinario, con lo scopo di verificare l'attendibilità dei dati in esso iscritti.

Sempre per il disposto dell'art. 2545 octies è necessario che il bilancio straordinario sia verificato da una società di revisione, che deve avvenire senza rilievi.

Fasi conclusive.

L'art. 2545 octies si limita a statuire che il bilancio straordinario debba essere infine approvato, ma non precisa l'organo competente a farlo. Si ritiene comunque che l'organo più idoneo sia l'Assemblea dei soci, anche in considerazione delle particolari conseguenze che andranno in futuro ad insistere sulla società cooperativa.

Il bilancio straordinario, certificato ed approvato, va quindi notificato al Ministero delle Attività Produttive entro il termine (anche questa volta *ordinatorio*) di 60 giorni dall'approvazione dello stesso, attraverso i servizi di notificazione.

In sintesi:

**Normative di riferimento.**

- Art. 2512, 2513, 2514, 2545 octies Codice Civile
- Raccomandazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
- D. M. 30.12.2005 "Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all'articolo 2513 c.c."
- Nota del Ministero Attività Produttive 28.04.2006, prot. 11701
- Circolare Ministero Attività Produttive del 13.01.2006